



Care Colleghe e cari Colleghi,

l'Ordine dei Medici Veterinari ed il Dipartimento Veterinario dell'ATS di Bergamo desiderano richiamare la vostra attenzione su alcune disposizioni normative relative alle procedure di identificazione e registrazione in *Anagrafe Animali d'Affezione*, in particolare per quanto riguarda i cani, così come disposto dal **REGOLAMENTO REGIONALE 13 APRILE 2017, N. 2:**

- 1) l'iscrizione di un animale in anagrafe deve essere contestuale all'inoculazione del microchip o comunque deve avvenire entro la stessa giornata;
- 2) qualora si verificasse il rifiuto da parte del proprietario di provvedere all'identificazione di un cane con microchip è necessario informare i Servizi Veterinari dell'ATS che il/i cane/i di proprietà di quella persona non risulta/no correttamente identificato/i. *(Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2; art. 4: I medici veterinari pubblici e i medici veterinari liberi professionisti accreditati hanno l'obbligo, nell'espletamento della loro attività professionale, di accertare che gli animali di cui al comma 2, lettere a) e b), siano identificati e iscritti in anagrafe. In mancanza dell'identificativo o in caso di illeggibilità, devono informare i proprietari o detentori degli obblighi di identificazione e iscrizione in anagrafe. Se i proprietari non consentono l'identificazione, i medici veterinari liberi professionisti accreditati sono tenuti a darne comunicazione all'ATS);*
- 3) si segnala l'obbligo di informare il proprietario della cucciolata di procedere all'applicazione del microchip **entro i 30 giorni d'età;**
- 4) nel caso in cui ci si trovi a dover applicare i microchip ad una cucciolata, la registrazione in *Anagrafe Animali d'Affezione* deve indicare come proprietario e detentore il proprietario della madre. Solo dopo che il/i cucciolo/i saranno stati ceduti ad un nuovo proprietario /detentore, si potrà procedere al passaggio di proprietà, avendo cura di tenere a disposizione l'opportuna documentazione relativa. Non è quindi corretto identificare l'animale registrandolo direttamente al nuovo proprietario *(Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2; art. 8: I cani devono essere identificati entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita ed i gatti di cui al comma 2, lettera b), entro sessanta giorni dalla nascita e l'identificazione deve comunque avvenire prima della cessione a qualunque titolo);*
- 5) dal 1° gennaio 2020 entrerà in vigore l'obbligo di identificazione anche per i gatti nati a partire da tale data o comunque acquistati/adottati a decorrere dal suddetto giorno;
- 6) nella compilazione di un libretto sanitario delle vaccinazioni, al momento dell'identificazione di una cucciolata, si suggerisce di riportare sempre, oltre al numero di microchip anche il segnalamento dell'animale.

Il Regolamento Regionale 13 aprile 2017, n. 2, è reperibile, oltre che sul sito istituzionale della Regione Lombardia, anche sul sito dell'Ordine al seguente link:

<http://www.ordineveterinaribergamo.it/2018/07/14/regolamento-regionale-n2-2017>

Il Presidente
dell'Ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Bergamo
(Dr. Stefano Faverzani)

Il Direttore
del Dipartimento Veterinario
ATS di Bergamo
(Dr. Antonio Sorice)